

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. *omissis* promosso da:

SOCIETÀ S.P.A.

**CONTRO**

BANCA S.P.A.

-ricorrente-

-resistente-

Il Giudice Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano, a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Richiamato *per relationem* il ricorso introduttivo, con il quale la SOCIETÀ *omissis*. ha chiesto ex art. 700 c.p.c., in via principale, la cancellazione della segnalazione a sofferenza della società in *omissis* effettuata da BANCA nel maggio 2016 per mancanza dei presupposti di fatto per la segnalazione nonché per mancato preavviso e, in via subordinata, la modifica della segnalazione in credito contestato, non avendo a suo dire la BANCA provveduto a integrare la segnalazione con l'indicazione che il credito era contestato pur avendo la cliente già nel dicembre 2015 notificato alla banca stessa atto di citazione per la ripetizione dell'indebito asseritamente derivante da anatocismo sia nel rapporto di conto corrente in essere con la BANCA dal 2011 sia nel rapporto di mutuo pure in essere con la BANCA in ragione del sistema di ammortamento alla francese applicato al finanziamento; richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della BANCA, con il quale la BANCA, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità a fronte dell'esistenza del rimedio specifico ex artt. 152 Codice Privacy e 10 e 5 D.Lgs. 150/11 e, nel merito, ha puntualmente contestato la sussistenza sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*;

ritenuta l'infondatezza dell'eccezione preliminare della resistente di inammissibilità del ricorso per difetto di residualità;

ritenuto, invero, che deve ritenersi ammissibile il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per l'ottenimento dell'ordine di cancellazione di segnalazioni dalla Centrale Rischio Banca d'Italia, per le plurime ragioni indicate dal Tribunale di Verona, con ordinanza cautelare 27/5/2014 (est. Dott.ssa Tommasi Di Vignano), cui si rimanda integralmente *per relationem* per brevità;

osservato, in particolare, che il ricorso alla tutela cautelare atipica di cui all'art. 700 c.p.c. è sempre ammissibile, in luogo di quella tipica ex artt. 10, 4 comma, e 5 D.Lgs 150/11, ove il ricorrente oltre a (o invece di) dolersi della violazione degli obblighi connessi al trattamento dei dati personali deduca espressamente - o sia altrimenti ricavabile dal ricorso - la violazione

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani del 27 marzo 2017*

da parte dell'intermediario segnalante degli obblighi di correttezza e buona fede *in executivis*, espressione del più generale dovere di solidarietà contrattuale, riconducibili al rapporto negoziale intercorrente tra la banca intermediaria e il cliente segnalato (cfr. ancora Trib. Verona, 27/5/14, cit.);

osservato che nel caso di specie, la ricorrente, oltre a dolersi dell'assenza dei presupposti di fatto per procedere a segnalazione a sofferenza e a prospettare la responsabilità extracontrattuale della banca per violazione della regola del *neminem ledere*, ha lamentato anche la violazione degli obblighi di matrice contrattuale di correttezza e buona fede da parte dell'intermediario segnalante per non avere la banca proceduto a preavvisare la cliente della prossima segnalazione a sofferenza e per non avere integrato la segnalazione con l'indicazione di 'credito contestato';

osservato che tanto basta per il rigetto dell'eccezione preliminare della BANCA;

ritenuta l'infondatezza nel merito del ricorso cautelare;

premesso che questo giudice, avuto riguardo al contenuto sostanziale della segnalazione, ritiene del tutto condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella valutazione della sussistenza della situazione di insolvenza che funge da presupposto per l'appostazione a sofferenza:

a) deve aversi riguardo alla complessiva situazione economico finanziaria del cliente e non al mero ritardo nel pagamento di un debito;

b) deve venire in considerazione non solo l'esattezza del contenuto della segnalazione, ma anche l'intera condotta posta in essere dall'intermediario nell'effettuare detta valutazione (su entrambi gli aspetti, *ex multis*, Cass.12/10/2007 n. 21428);

osservato che, secondo la Circolare di Banca d'Italia n. 39/91, le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una suddivisione in varie categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa alle caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella della 'sofferenze', nella quale devono essere segnalati "...tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili", con valutazione da parte dell'intermediario della "...complessiva situazione finanziaria del cliente" e non sulla base del "... mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" (cfr. Cap. 2, Sez. 2, pgf. 5);

osservato, quanto al *fumus beni iuris*, che deve escludersi l'illegittimità della segnalazione a sofferenza di cui è causa, tenuto conto che:

- la BANCA ha segnalato a sofferenza il credito vantato verso SOCIETÀ (doc. 8 cartaceo attoreo, sub maggio 2016) derivante dal contratto di mutuo di € 825.000,00 (vedi contratto sub doc. 6 della BANCA) rimasto inadempito per € 218.514,61, di cui € 175.389,03 per quattro rate scadute e impagate e € 43.125,58 per capitale residuo pari all'ultima rata;

- il mancato pagamento del saldo del mutuo deve ritenersi pacifico in causa, essendo stato confermato dalla ricorrente (cfr. ricorso introduttivo, pag. 9), che, da una parte, ha giustificato l'inadempimento sull'assunto di un controcredito restitutorio da illecito anatocismo asseritamente praticato dalla BANCA sia nel rapporto di mutuo in esame (per l'ammortamento alla francese ad esso applicato) che in quello di conto corrente in essere con

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani del 27 marzo 2017*

la banca stessa e, dall'altra, non ha contestato la documentazione da parte della banca di avere pagato solo 15 rate su 20 con un residuo impagato per la non esigua somma sopra riportata (cfr. estratto conto del mutuo sub doc. 8 del BANCO);

-. la BANCA ha correttamente valutato la sussistenza di una condizione di difficoltà/mancanza di liquidità non transeunte della SOCIETÀ tenendo conto non soltanto dell'inadempimento del mutuo oggetto della presente indagine per la somma non esigua sopra indicata, ma anche dagli ulteriori indici rappresentati, da una parte, dall'atto di pignoramento presso terzi promosso nel marzo 2016 da EQUITALE S.P.A. verso SOCIETÀ per l'importo di € 123.841,08 (cfr. doc. 10 della banca) e, dall'altra, dalla presenza di segnalazione in CR già ad aprile 2016 di sconfinamenti di SOCIETÀ anche verso altri istituti bancari (vedi CR Bankitalia doc. 8 attoreo cartaceo, rispetto a *omissis* e *omissis*), elementi che, valutati congiuntamente con il debito di cui al mutuo in esame, certamente attestano la sussistenza di una pesante condizione di illiquidità della società, oggettivamente non in grado di far fronte ai propri debiti e impegni finanziari, che la deduzione attorea di ingente patrimonializzazione della società (cfr. ricorso introduttivo pag. 8-9) non è di per sé sufficiente a neutralizzare, a mente del principio per cui la segnalazione a sofferenza è legittima anche in presenza di condizioni che, pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di un futuro dissesto, per incapacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie (Cass. civile sez. I 29/1/15 n. 1725, Pres. Rordorf);

-. risulta documentato in causa che il BANCO segnalante, da quando SOCIETÀ ha incardinato nel dicembre 2015 la causa di accertamento negativo del credito e ripetizione di indebitato verso il BANCO innanzi al Tribunale di Benevento (cfr. doc. 6 della ricorrente), ha segnalato il credito in esame verso SOCIETÀ sempre indicando trattarsi di credito contestato, come emerge:

A) per il periodo relativo della segnalazione dell'inadempimento persistente (cioè prima del passaggio a sofferenza), dal doc. 1 allegato alle note autorizzate della banca depositate telematicamente il 1/12/16;

B) per il periodo successivo alla segnalazione a sofferenza, dalla CR Bankitalia sub doc. 8 attoreo, attestante che dalla prima segnalazione a sofferenza del maggio 2016 alla categoria di censimento 'sofferenza' è stata sempre abbinata dalla banca segnalante la variabile 'CREDITO CONTESTATO' espressa dal codice 901 (come riconosciuto dalla stessa ricorrente a pag. 4 delle note autorizzate depositate telematicamente il 17/11/16);

-. quanto all'obbligo di preavviso di segnalazione, premesso che, ai sensi della Circolare di Banca d'Italia n. 139/91, 14° Aggiornamento del 29/4/11, (cfr. Cap. II, sez. 2 pgf. 1.5), "*gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali obbligati (garante, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza*", va evidenziato che detto obbligo trova il proprio fondamento nel dovere di buona fede e correttezza che caratterizza la relazione negoziale intercorrente tra la banca e il cliente, tenuto anche conto che l'estensione dell'accertamento che la banca deve compiere, riguardando l'intera condizione patrimoniale del cliente, richiede *naturaliter* la previa acquisizione di informazioni dal cliente stesso e, quindi, l'apertura di un canale di interlocuzione con quest'ultimo, anche nella eventuale prospettiva di consentirgli di contestare la sussistenza dell'ipotizzato stato di insolvenza che è il presupposto della segnalazione a sofferenza;

che, in tale prospettiva, è stato condivisibilmente affermato in dottrina che l'informativa di qua deve essere chiara e tempestiva, ciò che, ad opinione di questo giudice, significa che essa:

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani del 27 marzo 2017*

1) deve specificare al cliente che la banca è in procinto di compiere proprio la segnalazione cd. 'a sofferenza' in C.R. Banca d'Italia, come si ricava inequivocamente dal fatto che, a differenza dell'art. 4, comma 7 del Codice deontologico delle SIC private (che prescrive che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, in occasione della prima segnalazione, l'intermediario deve più genericamente avvertire l'interessato "...dell'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie"), la citata Circolare 139/91 indica quale specifico oggetto dell'obbligo di informativa - in virtù della sua maggiore potenzialità dannosa - proprio la segnalazione 'a sofferenza' e non qualsiasi altra segnalazione di rischio di credito (es. inadempimenti persistenti, incagli);

- deve giungere al cliente in tempo utile per consentirgli la valutazione di ogni possibile misura atta ad evitare la segnalazione stessa (pagamento integrale o parziale del debito, offerta di piano di rientro, eccetera);

rilevato che, nel caso di specie, il BANCO ha preavvisato SOCIETÀ in data 3/5/16 della imminente segnalazione a sofferenza con la missiva sub doc. 11 della banca, di cui risulta documentata in atti la ricezione da parte di SOCIETÀ (cfr. missiva *omissis* di SOCIETÀ allegata al ricorso cautelare);

osservato che l'informativa ivi contenuta va giudicata:

i) sufficientemente specifica, in quanto espressamente riferita al passaggio a sofferenza della posizione rispetto agli obblighi di segnalazione imposti dalla Circolare di Bankitalia n.139/91 e alla imminente disponibilità della relativa informazione (passaggio a sofferenza) all'intero sistema bancario e finanziario nei tempi tecnici necessari, come risulta peraltro incontrovertibilmente dalla comunicazione inoltrata da SOCIETÀ alla banca il 06.05.16 in risposta a detta segnalazione, ove la cliente, facendo esplicito riferimento alla normativa regolamentare che regola la segnalazione a sofferenza in CR Banca d'Italia, dà mostra di avere ben compreso che la segnalazione cui la banca si accinge è proprio quella 'a sofferenza' e non altre (vedi missiva *omissis* allegata al ricorso introduttivo); ii) tempestiva, in quanto, rispetto alla effettiva segnalazione a sofferenza, avvenuta per data contabile 'maggio 2016' in base a dati messi a disposizione degli intermediari il 11/7/16 (vedi CR Bankitalia sub doc. 8 della ricorrente), non è stata offerta in causa dalla ricorrente la prova che la segnalazione a sofferenza sia stata effettuata prima della comunicazione di preavviso del 3/5/16;

osservato che, nel caso di specie, il non lungo intervallo di tempo intercorrente tra il preavviso al cliente e la segnalazione a sofferenza in CR non integra in alcun modo violazione degli obblighi di buona fede da parte della BANCA, ma si giustifica in ragione del fatto che il canale di interlocuzione con SOCIETÀ, nella eventuale prospettiva di consentirgli di contestare la sussistenza dell'ipotizzato stato di insolvenza (che è il presupposto della segnalazione a sofferenza) ovvero di pagare il dovuto ovvero ancora di reperire possibili soluzioni conciliative è stato aperto dalle parti in epoca precedente alla segnalazione, come risulta sia dalla missiva 16/12/15 della BANCA (doc. 7 BANCA), ove si fa riferimento ai "...numerosi incontri succedutisi per trovare soluzione al sospeso", sia dalle proposte dapprima di riorganizzazione dei fidi concessi e poi transattiva fatte pervenire alla banca dalla ricorrente precedentemente alla segnalazione a sofferenza (vedi 'proposta rinegoziazione 17/7/15 e 'proposta transattiva' 9/5/16 allegata al ricorso introduttivo), da cui si evince che, nel caso di specie, la segnalazione a sofferenza ha rappresentato l'atto conclusivo della fase di interlocuzione aperta tra le parti per il rientro dell'esposizione debitoria, anche in prospettiva conciliativa, ma senza buon esito finale;

*Ordinanza, Tribunale di Verona, Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignani del 27 marzo 2017*

osservato, infine, che la correttezza della valutazione' della banca di 'resistenza' del credito vantato alle contestazioni mosse da SOCIETÀ in sede giudiziale risulta ulteriormente corroborata, oltre che dalla assoluta genericità delle contestazioni contenute nell'atto di citazione introduttivo della causa incardinata da SOCIETÀ contro il BANCO innanzi al Tribunale di Benevento (da cui l'obbligo della banca di segnalazione in CR di 'credito contestato') rispetto al rapporto di conto corrente in essere con la banca stessa per la ripetizione di un indebitato che la stessa attrice quantifica in soli € 5.000,00 (vedi conclusioni di atto di citazione sub doc. 15 della banca resistente), anche dalla ormai generalmente riconosciuta infondatezza della tesi, fatta propria da SOCIETÀ nella menzionata causa rispetto al contratto di mutuo siglato col Banco, secondo la quale l'ammortamento alla francese nel contratto di mutuo determinerebbe fenomeni di anatocismo occulto, a fronte del consolidato orientamento giurisprudenziale - che qui si richiama adesivamente *per relationem* per esigenze di brevità - che esclude anche solo astrattamente, cioè strutturalmente, che l'ammortamento alla francese dia origine a fenomeni anatocistici (oltre a Trib. Verona 13/6/16 e Trib. Verona 20/6/16, di questo stesso giudice, cfr. *ex multis* Tribunale Milano 8 marzo 2016; Tribunale Treviso 12 gennaio 2015; Tribunale Novara 8 ottobre 2015; Tribunale Bologna 24 febbraio 2016; Tribunale Mantova 11 marzo 2014; Tribunale Pescara 10 aprile 2014; Tribunale Torino 17 settembre 2014);

osservato che quanto precede è sufficiente a ritenere legittima, sia sul piano formale che su quello sostanziale, la segnalazione a sofferenza di cui è causa;

ritenuto che tanto basta per il rigetto del ricorso cautelare per difetto di *fumus borri iuris* (con conseguente irrilevanza di qualsiasi indagine sul *periculum in mora*);

osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex art. 669 *septies* c.p.c. come in dispositivo, tenendo conto sia del valore della controversia che dell'attività svolta;

#### **P.Q.M.**

- Rigetta il ricorso.

- Visto l'art. 669 *septies* c.p.c., condanna SOCIETÀ a rifondere alla banca resistente le spese del presente procedimento cautelare, liquidate in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA come per legge e CPA..

Verona, 27/03/2017

**IL GIUDICE**  
**Dott.ssa. Eugenia Tommasi di Vignano**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*